



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 2419 del 9 agosto 2005

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002, n. 22: "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Proroga del termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture sanitarie che ne sono sprovviste.

L' Assessore alle Politiche Sanitarie – Flavio Tosi, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2501 del 6.8.2004 (pubblicata sul BUR il 14 settembre 2004) la Giunta Regionale, nel dettare le prime disposizioni di attuazione della Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, ha approvato, tra l'altro, in esecuzione dell'art. 12 della legge stessa, la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (classe/codice B), secondo quanto riportato nell'allegato 1 al " Manuale di attuazione...", nonché ha identificato le tipologie per le quali è previsto l'obbligo della procedura di autorizzazione all'esercizio.

Relativamente alla tempistica, la suddetta deliberazione della Giunta Regionale ha inoltre stabilito che **gli ambulatori specialistici, gli ambulatori e studi odontoiatrici, gli studi professionali medici e di altre professioni sanitarie, già in esercizio alla data del 14 settembre 2004, per i quali la delibera n. 2501/2004 prevede l'autorizzazione all'esercizio, ma che ne sono ancora sprovvisti**, hanno a disposizione 180 giorni (a far tempo dal 14 settembre 2004) per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio.

Successivamente, sempre per le sopraccitate strutture, la Giunta Regionale con deliberazione n. 3855 del 03.12.2004, ha prorogato di 180 giorni il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio, portandolo di fatto a 360 giorni (sempre a far tempo dal 14 settembre 2004), che verranno a scadere l' **8 settembre 2005**.

Questo termine vale anche per gli studi specialistici che, in base alla classificazione, non svolgono attività invasiva e pertanto non sono tenuti all'obbligo dell'autorizzazione all'esercizio, ma per i quali resta fermo l'obbligo unicamente di rimettere all'ULSS di competenza una dichiarazione in ordine alla tipologia di attività svolta e alle prestazioni erogate.

La Regione, attraverso l'Agenda Regionale Socio Sanitaria, ha sin da subito attivato una adeguata azione di informazione e formazione per la conoscenza dei contenuti e la corretta applicazione della L. R. 22/2002, compresa la tempistica per la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture ambulatoriali specialistiche.

Tuttavia, da parte della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, è pervenuta la segnalazione che, nonostante lo sforzo di informazione riconosciuto alla Regione e quello compiuto dagli stessi Ordini Provinciali, vi sono ancora numerosi professionisti che non sono ancora a conoscenza degli adempimenti conseguenti alla nuova legge.

Considerata l'importanza degli obiettivi che si pone la L. R. 22/2002 e la volontà della Regione di favorirne il processo di applicazione in un clima di collaborazione con gli utenti interessati, si ritiene opportuno **prorogare sino al 31 ottobre 2005 il termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio gli ambulatori specialistici, gli ambulatori e studi odontoiatrici, gli studi professionali medici e di altre professioni sanitarie, già in esercizio alla data del 14 settembre 2004, per i quali la delibera n. 2501/2004 prevede l'autorizzazione all'esercizio, ma che ne sono ancora sprovvisti, nonché di prorogare sino al 31 ottobre 2005 il termine previsto per l'evasione, da parte del Comune, dell'istanza.**

Tale proroga dei termini varrà anche per gli studi specialistici che, in base alla classificazione, non svolgono attività invasiva e pertanto non sono tenuti all'obbligo dell'autorizzazione all'esercizio, ma per i quali resta fermo l'obbligo unicamente di rimettere all'ULSS di competenza una dichiarazione in ordine alla tipologia di attività svolta e alle prestazioni erogate.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale ;
- Vista la legge regionale n. 22/2002;
- Vista la DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Vista la DGRV n. 3855 del 3 dicembre 2004;
- Vista la richiesta di proroga avanzata dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, agli atti dei competenti uffici;

DELIBERA

1. di prorogare sino al **31 ottobre 2005** il termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio per gli ambulatori specialistici, gli ambulatori e studi odontoiatrici, gli studi professionali medici e di altre professioni sanitarie già in esercizio alla data del 14 settembre 2004, per i quali la delibera n. 2501/2004 prevede l'autorizzazione all'esercizio, ma che ne sono ancora

sprovvisi, nonché di prorogare sino al 31 ottobre 2005 il termine previsto per l'evasione, da parte del Comune, dell'istanza;

2. di estendere tale proroga dei termini anche per gli studi specialistici che, in base alla classificazione, non svolgono attività invasiva e pertanto non sono tenuti all'obbligo dell'autorizzazione all'esercizio, ma per i quali resta fermo l'obbligo unicamente di rimettere all'ULSS di competenza una dichiarazione in ordine alla tipologia di attività svolta e alle prestazioni erogate.

Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan